

IL RIFIUTO DEL LAVORATORE DI SVOLGERE MANSIONI INFERIORI

GIOVANNI MAGLIARO

La Corte d'Appello di Roma accertava che era acquisito in causa che la lavoratrice si fosse rifiutata di distribuire le merende nelle classi ma che non risultava fosse stato impartito un ordine specifico in tal senso né che in quelle occasioni la cuoca avesse opposto un rifiuto alle sollecitazioni verbali dei referenti aziendali, sicché non poteva parlarsi di pervicace atteggiamento di insubordinazione a fronte di ripetuti richiami della lavoratrice, la quale aveva cercato un confronto con i responsabili aziendali per una soluzione di tipo organizzativo. Da parte datoriale, invece, doveva considerarsi che era acquisito in causa che la Società aveva preteso dalla lavoratrice una mansione inferiore alla qualifica di inquadramento in base ad una scelta imprenditoriale con oggettivi effetti di aggravamento dell'impegno lavorativo. Reputava pertanto conforme a buona fede il rifiuto di eseguire le prestazioni. Alla declaratoria di illegittimità del licenziamento faceva seguire la reintegra e il risarcimento danni commisurato a dodici mensilità. Quanto alle domande di annullamento delle sanzioni disciplinari le reputava ammissibili e ne statuiva la loro illegittimità.

La Cassazione, rigettando il ricorso della Società, faceva proprie tali argomentazioni della Corte d'Appello di Roma condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali oltre al rimborso delle spese generali e accessori di legge.



n. 228

14 novembre 2022

La Cassazione, con l'ordinanza n.30543 del 18 ottobre 2022, afferma che il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di svolgere mansioni inferiori a quelle del proprio inquadramento nel caso in cui il Contratto Collettivo vigente sanzioni unicamente il rifiuto di svolgere compiti che rientrano nella qualifica di appartenenza.

Una lavoratrice, assunta come cuoca alle dipendenze della S.p.a. Serenissima Ristorazione – e come tale tenuta alla preparazione dei pasti per l'utenza nonché a tutte le attività preesistenti e successive indispensabili a consentire la preparazione e l'assunzione dei cibi – è stata licenziata perché si era rifiutata di portare le colazioni in classe. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda e la Corte d'Appello ha confermato tale decisione rilevando che l'articolo 192 del CCNL richiamato nella lettera di licenziamento sanziona “il rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica di inquadramento” mentre la lavoratrice si era rifiutata di eseguire mansioni inferiori e comunque diverse da quelle proprie della sua categoria.

All'esito del ricorso per Cassazione della Società la Corte di legittimità rilevava che l'illegittimo comportamento del datore di lavoro poteva giustificare il rifiuto di svolgere mansioni non corrispondenti, perché inferiori, purché tale reazione fosse connotata da proporzionalità e conformità a buona fede, in base a una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti. Tale verifica non era stata compiuta dalla Corte d'Appello la quale si era limitata a considerare la illegittimità della condotta della Società trascurando ogni verifica relativa all'entità dell'inadempimento datoriale e alla sua incidenza sul vincolo sinallagmatico delle obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro. Quindi la Cassazione annullava la sentenza e rinviava alla Corte d'Appello di Roma perché effettuasse tale verifica

La Corte d'Appello di Roma, in sede di rinvio, rilevava che la Corte di Cassazione aveva confermato la decisione del giudice di merito in punto di accertamento della circostanza che la distribuzione delle merende nelle classi non rientrava nei compiti propri della qualifica in cui era inquadrata la lavoratrice trattandosi di compiti esecutivi di livello inferiore.